



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. Matteo Maria MARCIANTE, nel procedimento N. 560/2024 R.G.L. promosso

da

GUIDO ROBERTO

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO

A parziale modifica dell'ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024

RILEVATO

che, per un probabile problema tecnico, non era effettivamente visualizzabile, nel fascicolo telematico del Giudice, il provvedimento autorizzatorio della Presidente alla notificazione per pubblici proclami, emesso in data 10.10.2024;

che, tuttavia, a seguito di alcuni tentativi di aggiornamento del fascicolo medesimo, è stato possibile appurare che, in realtà, il provvedimento era stato depositato nel fascicolo telematico nella stessa giornata del 10.10.2024;

che, all'esito di un'ulteriore verifica effettuata presso la Cancelleria, è parimenti emerso che il suddetto provvedimento era stato anche correttamente comunicato all'indirizzo PEC dell'Avv. Petrone;

che, peraltro, nel caso di specie la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati era stata richiesta con il deposito del ricorso, e non seguiva all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice, di talché trova applicazione il principio per cui *“Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”* (Cass. lav. n. 1483/2015; Cass. lav. n. 7350/2019);

RITENUTO

pertanto, che, a parziale modifica dell'ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024, debba autorizzarsi la parte ricorrente alla **rinnovazione** della notifica nei confronti dei controinteressati, assegnando alla stessa, a tal fine, **termine perentorio** fino al 17 gennaio 2025 per il compimento delle attività rimesse all'iniziativa della parte;

P.T.M.

a parziale modifica dell'ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024,



autorizza la parte ricorrente alla **rinnovazione** della notifica nei confronti dei controinteressati, assegnando **termine perentorio** fino al 17 gennaio 2025 per il compimento delle attività rimesse all'iniziativa della parte;

conferma

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione per il giorno **18 marzo 2025, ore 11.30**, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente – anche mediante procuratori speciali *ex* artt. 185 e 420 c.p.c. – con esclusione della citazione dei testi, disponendo che la stessa si svolga da remoto, mediante collegamento al *link* già comunicato con decreto del 28.11.2024.

Manda al ricorrente di notificare ricorso, originale decreto di fissazione, provvedimenti relativi alla notificazione per pubblici proclami, verbale di udienza e presente provvedimento nel termine di legge.

Avverte i controinteressati che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti costituite.

Cremona, 19 dicembre 2024

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE